

LINEE GENERALI DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER LA SICUREZZA INTEGRATA

(art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

PREMESSO CHE:

- il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ha disciplinato, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la sicurezza integrata;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 14 del 2017, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;
- l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 prevede che, con accordo sancito in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dell'Interno, sono definite le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana;
- ai sensi del ripetuto articolo 2 del decreto-legge n. 14 del 2017, le citate linee generali sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le Forze di polizia e la polizia locale, in alcuni settori individuati, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del tenitorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate;
- la legge 7 marzo 1986, n. 65 che disciplina l'ordinamento della polizia municipale;
- l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 14 del 2017 prevede che, in attuazione delle linee generali di cui all'art. 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale;
- ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017, prefetto e sindaco possono stipulare patti per l'attuazione della sicurezza urbana in coerenza con le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti locali, in attuazione di quanto previsto, concordano di approvare le presenti linee generali per la promozione della sicurezza integrata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, secondo quanto qui di seguito riportato.

ALLEGATO A

ACCORDO SULLE LINEE GENERALI DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA

1. PREMESSA

Il presente Accordo definisce le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata (nel prosieguo solo “linee generali”), in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Il decreto-legge rappresenta il punto di arrivo di una serie di esperienze maturate sul territorio ispirate alla consapevolezza che l'innalzamento dei livelli di sicurezza non è soltanto il frutto delle attività di prevenzione e repressione dei reati, demandate dalla Costituzione allo Stato, che vi provvede attraverso il sistema delle Autorità di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia.

Un approccio improntato unicamente sulla risposta “reattiva” non è, infatti, sufficiente a rimuovere le cause profonde di fenomeni di devianza e di degrado che nascono sul campo delle dinamiche sociali ed economiche e che, quando non affrontate per tempo, rischiano di creare le condizioni ambientali per lo sviluppo di manifestazioni criminali e di illegalità.

In questo contesto, assumono una particolare rilevanza gli strumenti di “prevenzione situazionale” che, attraverso anche un'accorta programmazione urbana, mirano a ridurre le opportunità di commettere reati unitamente alle misure volte a sostenere la partecipazione dei cittadini alla ricostituzione della dimensione comunitaria e al miglioramento complessivo delle condizioni sociali, abitative e dei servizi (“prevenzione comunitaria”) e agli interventi di prevenzione sociale finalizzati al contenimento dei fattori criminogeni.

La via per raggiungere risultati realmente duraturi risiede dunque nel mettere a sistema le diverse politiche pubbliche capaci di incidere positivamente - in via diretta o indiretta - sulla qualità della vita e di far regredire i fattori ambientali e i comportamenti, capaci di suscitare allarme o disagio.

Queste scelte sono state già messe in pratica in diversi contesti territoriali mediante strumenti di natura pattizia che sono stati stipulati tra lo Stato – attraverso la figura dei Prefetti - e le Autonomie regionali e locali, anche utilizzando le possibilità dischiuse da disposizioni, della legislazione statale e regionale, dedicate a specifici “segmenti” progettuali o collaborativi.

Il D.L. n. 14/2017 si innesta su questo “patrimonio” di esperienze, definendo, per la prima volta, la cornice organica degli strumenti, attraverso i quali i diversi livelli di governo sono chiamati a cooperare per realizzare l'integrazione delle politiche che hanno come obiettivo l'innalzamento dei livelli di sicurezza.

In questo senso, il decreto-legge dà anche attuazione all'art. 118 della Costituzione che rimette alla legge dello Stato la disciplina di forme di coordinamento tra Stato e Regioni nelle materie afferenti al “blocco” di interessi riconducibili alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica. Proprio nella logica di perseguire un approccio organico, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge si preoccupa di perimetrare l'ambito di operatività delle predette sinergie, dettando la definizione di “sicurezza integrata”, precisando che per essa si intendono *“l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato,*

dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e dagli Enti locali, nonché dagli altri soggetti istituzionali al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali”.

Le politiche di sicurezza integrata non si realizzano, dunque, attraverso trasferimenti di funzioni da un plesso all'altro dei “livelli di governo” che vedono, anzi, ribadite le sfere di competenze loro attribuite dall'ordinamento, secondo la trama definita dalla Costituzione.

La chiave di volta è, infatti, individuata già dalla norma definitoria nella realizzazione di scelte sinergiche che pongano le politiche pubbliche di pertinenza dei diversi “attori” istituzionali in una linea di continuità, evitando le “strozzature” e le divergenze che possono rendere meno fluida la costruzione di una positiva “combinazione degli effetti”.

2. I SETTORI E GLI STRUMENTI DI INTERVENTO DELLE POLITICHE PER LA SICUREZZA INTEGRATA

In armonia con questa scelta, l'art. 2, comma 1, prevede che la cornice di riferimento delle politiche per la sicurezza integrata sia stabilita con le presenti “linee generali” che hanno il compito di definire le modalità di realizzazione delle stesse politiche, con l'obiettivo anche di migliorare la qualità della vita nel territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.

La norma individua, in particolare, quattro filoni sui quali occorre prioritariamente concentrare l'attenzione:

- lo scambio informativo tra la polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio per gli aspetti di interesse comune, ferme restando le rispettive attribuzioni istituzionali;
- l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia;
- la regolamentazione dell'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
- l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle Forze di polizia.

In attuazione delle presenti Linee Generali lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale (art. 3 comma 1 del D.L. n. 14/2017).

Gli accordi sono sottoscritti dai Prefetti dei Capoluoghi di Regione e dai Presidenti delle Regioni o delle Province Autonome. I testi degli accordi sono sottoposti al preventivo parere dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno per la parte statale e agli organi della Regione o della Provincia autonoma interessata per l'ambito di propria competenza, con il coinvolgimento dei comuni interessati alla realizzazione di specifiche progettualità e iniziative.

Gli accordi devono prevedere strumenti e modalità per il monitoraggio congiunto della loro attuazione e, di conseguenza, anche dei risultati raggiunti (comma 4). In questo senso, gli accordi conterranno specifici impegni concernenti l'attivazione di tavoli tecnici composti da rappresentanti della Prefettura Capoluogo di Regione e della Regione, con la partecipazione, di volta in volta, dei rappresentanti dei Comuni capoluogo e degli altri Enti

locali interessati o coinvolti nelle specifiche progettualità. Tali consessi provvederanno a verificare lo stato di attuazione e di avanzamento dei progetti. Nella logica perseguita dal D.L. n. 14/2017, sarà altresì importante che gli esiti del monitoraggio svolto siano divulgati, anche attraverso l'elaborazione di specifici documenti e comunicati almeno annualmente alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Le analisi sviluppate attraverso tale monitoraggio potranno offrire spunti e indicazioni, di cui verrà tenuto conto anche ai fini dell'eventuale rimodulazione della rete dei presidi “di sicurezza territoriale”, allo scopo di rafforzarne la presenza nelle zone caratterizzate da un maggior grado di disagio o da altre severe criticità (comma 3).

Per la compiuta attuazione di tali previsioni, s'individua, fin da ora, l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, come il punto di riferimento di parte statale per la progettazione e la finalizzazione di tali accordi.

Conseguentemente, i Sigg.ri Prefetti dei Comuni Capoluogo di Regione provvederanno a comunicare al medesimo Ufficio di Coordinamento gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione degli accordi, anche ai fini di considerare le esigenze di rafforzamento presidiario emerse nell'ambito degli interventi di modulazione della “rete” delle strutture territoriali di polizia.

Tenendo in considerazione gli impegni assunti attraverso gli accordi stipulati con lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono avviare progetti per la promozione della sicurezza integrata sul territorio. In questo contesto, è di particolare importanza la possibilità che tali progetti mirino all'adozione di misure di sostegno finanziario e/o tecnico-specialistico a favore prioritariamente di quei Comuni nei quali i fenomeni di criminalità diffusa hanno una maggiore incidenza (comma 2).

Infine, rifuggendo da una logica per “compartimenti stagni”, il decreto legge prevede anche che gli interventi sulla sicurezza urbana si muovano in coerenza con le “linee generali”, nell'ambito del quadro delineato dalle “linee guida”, adottate, su proposta del Ministro dell'Interno, con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali (art. 5, comma 1, del D.L. n. 14/2017). Dell'adozione di tali interventi sarà data pertanto informazione alle Regioni di volta in volta interessate.

Ciò premesso, le modalità di attuazione delle politiche per la sicurezza integrata nell'ambito dei settori di intervento individuati dall'art. 2 del D.L. n. 14/2017, sono definite come segue.

3. SCAMBIO INFORMATIVO TRA LE POLIZIE LOCALI E LE FORZE DI POLIZIA

La conoscenza dell'andamento dei fenomeni criminali costituisce un presupposto basilare per lo sviluppo di efficaci politiche integrate di sicurezza.

L'andamento delle manifestazioni delittuose rappresenta, infatti, il migliore “termometro” della sicurezza rilevata che, naturalmente, deve essere “letto” congiuntamente agli altri indicatori, rivelatori dei livelli di quella percepita.

Con questa consapevolezza appare, innanzitutto, opportuno “strutturare” in maniera organica i canali istituzionali attraverso i quali potrà realizzarsi la messa a fattor comune dei ragguagli statistici in parola.

Da questo punto di vista, preme evidenziare che le comunicazioni riguarderanno le statistiche sull'andamento della delittuosità elaborate in forma consolidata dal CED Interforze ex art. 8 della legge n. 121/1981, secondo le consuete scadenze periodiche.

Proprio nell'ottica di cooperazione sinergica postulata dal D.L. n. 14/2017, tali dati saranno messi a disposizione sia delle Regioni che dei Comuni, secondo il percorso qui di seguito delineato.

I dati sull'andamento della delittuosità saranno forniti per le Regioni, ai rispettivi Presidenti dai Prefetti dei Comuni Capoluogo di regione, per i Comuni capoluogo e le Città metropolitane, ai Sindaci dai Prefetti delle rispettive Province.

Si precisa che i dati in questione saranno forniti in forma di elaborazione statistica anonima, per cui la loro comunicazione non costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tuttavia, in un'ottica di doverosa tutela della *privacy*, secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, i Prefetti espungeranno dalle comunicazioni i rilievi statistici che, per la loro ridotta entità numerica, possono consentire l'agevole identificazione dei soggetti interessati, secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti dei dati personali per scopi statistici o scientifici (provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 16 giugno 2004).

L'interscambio informativo potrà riguardare anche le manifestazioni di illegalità più direttamente attinenti ai fenomeni di illegalità diffusa o connessi comunque al degrado urbano.

In questo senso, i dati riguarderanno elaborazioni sul numero dei reati, anche di natura contravvenzionale, di cui agli artt. 600-*octies*, 624, 624-*bis*, 633, 634, 635, 639, 659, 687, 688, 689 e 726 c.p. nonché i reati di vendita, offerta e cessione di stupefacenti, di cui all'art. 73, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avuto riguardo ad eventuali, specifiche esigenze di analisi di contesto in tema di sicurezza integrata e urbana delle singole realtà territoriali, potrà essere verificata la possibilità, sentito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il tramite del Gabinetto del Ministro, di individuare, ai fini dello scambio informativo, elaborazioni sul numero di altre tipologie di reato, ove in possesso o comunque già predisposte dallo stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Allo scopo di ampliare gli strumenti di analisi, gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, potranno prevedere l'avvio di progetti volti a realizzare sistemi informativi capaci di fornire una visione georeferenziata dell'andamento dei reati di criminalità diffusa e predatoria su scale territoriali anche circoscritte alla dimensione del quartiere.

Tali iniziative, premessa la necessità di un coinvolgimento dei comuni interessati, dovranno prevedere l'alimentazione dei predetti sistemi da parte della Polizia locale e delle Forze di polizia che potranno fruirne per sviluppare analisi e pianificazioni degli interventi da dispiegarsi sulle realtà monitorate, nonché apposite modalità di monitoraggio.

Oltre questi dati di contesto, lo scambio informativo tra la polizia locale e le Forze di polizia si svilupperà a livello operativo.

Da questo punto di vista, la vigente legislazione prevede una serie di mirate possibilità di accesso al richiamato CED Interforze in favore del personale dei Corpi e servizi di Polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Tali possibilità sono calibrate sulle funzioni di prevenzione e controllo demandate a tali Corpi e servizi.

Richiamato il principio, più volte ribadito dal Garante per la protezione dei dati

personali, secondo cui i trattamenti dei dati di polizia sono ammessi solo nei casi e per le finalità stabiliti da specifiche disposizione di legge, il Ministero dell'Interno accelererà le iniziative di propria competenza per consentire alla Polizia locale di sfruttare al massimo le possibilità di consultazione e inserimento di dati nel ripetuto CED, previste dalle vigenti disposizioni.

Sempre nell'ottica di agevolare la massimizzazione delle opportunità previste dall'ordinamento, le Regioni e le Province autonome potranno prevedere, nell'ambito dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 14/2017, interventi per sostenere, anche dal punto di vista finanziario, l'attivazione dei collegamenti al CED Interforze da parte dei Corpi e servizi di polizia locale dei Comuni più interessati ai fenomeni di criminalità diffusa ovvero dei Comuni con più limitate capacità di spesa.

Naturalmente, lo scambio informativo dovrà avere un carattere bidirezionale, ben potendo i Comuni e le Polizie locali mettere a disposizione patrimoni informativi utili alle Autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia per l'assolvimento dei compiti loro riservati.

Le iniziative su questo versante - da definirsi sul piano delle modalità di concreto svolgimento anche attraverso gli accordi di cui al ricordato art. 3, comma 1, del D.L. n. 14/2017- potranno riguardare innanzitutto la possibilità per le Forze di polizia di accedere ai dati anagrafici della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'art. 37 del regolamento anagrafico di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, e fermo restando il rispetto, da parte dei comuni delle disposizioni attuative dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'articolo 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

In questo contesto, premessa la necessità di un coinvolgimento dei comuni interessati, potrà essere contemplata anche la possibilità di prevedere l'attivazione di collegamenti capaci di consentire la consultazione informatica dei sistemi relativi alle carte di identità rilasciate, fermo restando il rispetto, da parte dei comuni, delle disposizioni attuative della carta d'identità elettronica prevista dall'articolo 10, D.L. 18 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Ulteriori versanti sui quali i predetti accordi potranno focalizzare l'attenzione riguarderanno l'accesso alle banche dati comunali relative al rilascio delle autorizzazioni ovvero delle segnalazioni certificate di inizio di attività afferenti al settore del commercio. Sempre in questo ambito e, comunque nei limiti consentiti dalle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e dei trattamenti per finalità di polizia, potrà essere valutata l'attivazione in favore delle Forze di polizia di analoghe possibilità di accesso alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle attività di natura info-investigativa, quali quelli concernenti "l'anagrafe" degli utenti dei servizi pubblici resi dalle società controllate dalle Regioni e dagli Enti Locali e delle altre aziende municipalizzate.

Inoltre nella prospettiva di mettere a disposizione dei Prefetti ogni ragguaglio utile ai fini della determinazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili (art. 11 del D.L. n. 14/2017) - gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge potranno prevedere iniziative volte a permettere la comunicazione di dati riguardanti la gestione dell'*housing* sociale, detenuti dai competenti Enti di emanazione regionale.

Lo scambio informativo potrà risultare prezioso non solo in un'ottica di prevenzione securitaria, ma anche per quelle attività che le Forze di polizia svolgono

quotidianamente per tutelare le fasce più deboli e fragili della cittadinanza.

In quest'ottica - che si pone in linea con le indicazioni in tema d'inclusione sociale recate dall'art. 2, comma *l-bis*, del decreto legge - potranno essere previste forme di accesso agevolato da parte delle Forze di polizia ai dati gestiti dagli Uffici della Polizia locale su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, delle Prefetture e di altri Enti relativamente alla tutela dei minori, all'osservanza degli obblighi scolastici e alle richieste di contributi o altre forme di sostegno.

4. INTERCONNESSIONE DELLE SALE OPERATIVE DELLA POLIZIA LOCALE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Il “segmento” dell'interconnessione delle sale operative della Polizia locale con quelle delle Forze di polizia rappresenta uno dei terreni di “elezione” dove si registrano significativi esempi di sinergie e collaborazioni che stanno alla base di un'incisiva attuazione delle politiche di sicurezza integrata. La messa a sistema delle “centrali di comunicazione, comando e controllo” rappresenta del resto un “punto di arrivo” ormai necessitato per effetto della graduale estensione all'intero territorio nazionale del Numero unico di emergenza europeo 112 (cd.”112 NUE”), per la cui realizzazione l'art. 14 del D.L. n. 14/2017 prevede specifiche misure di sostegno in favore delle Regioni.

A tal riguardo, occorre sottolineare che, in base all'art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, il Ministero dell'Interno provvederà, entro il 12 settembre 2018, a stipulare con le Regioni accordi finalizzati a garantire l'uniforme passaggio alla numerazione unica di emergenza.

Il perfezionamento di questa prospettiva richiederà un adeguamento delle infrastrutture comunicative sia delle Forze di polizia, che delle Polizie locali dei Comuni che via via saranno interessate al progetto che dovrà essere portato a compimento secondo *standard* tecnologici avanzati e comuni.

Nell'ambito della cornice definita attraverso i poteri di indirizzo e di coordinamento esercitati dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, a mente dell'art. 75-*bis* del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 14/2017 potranno promuovere l'adozione di misure di sostegno nei confronti anche dei Comuni per l'implementazione di interventi di adeguamento tecnologico delle “centrali” esistenti ovvero per la creazione di nuove.

In questo contesto, i predetti accordi potranno contemplare incentivi per il passaggio a sistemi di conduzione in comune delle sale operative delle Polizie municipali che, soprattutto per quanto concerne i servizi di Polizia locale dei Comuni di più contenute dimensioni, rappresenteranno il volano per il definitivo passaggio o il consolidamento di una gestione associata delle funzioni dei compiti di polizia locale.

La Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza costituirà il punto di riferimento statale in materia anche al fine dell'emanazione delle coordinate tecniche.

L'adozione di *standard* comuni è del resto la migliore premessa per la realizzazione di collegamenti e connessioni dirette tra le sale operative della Polizia locale e quelle delle Forze di polizia a competenza generale.

Tali collegamenti e connessioni dovranno essere realizzati, come più volte ribadito dal D.L. n. 14/2017, nel rispetto delle competenze e dei ruoli assegnati dall'ordinamento a ciascuno degli attori istituzionali delle politiche per la sicurezza integrata.

Essi, pertanto, andranno calibrati e commisurati in termini tali da permettere alle Polizie locali il migliore espletamento delle attività relative ai propri compiti istituzionali. Ciò del resto, in coerenza con i principi, già sopra richiamati, di necessità e proporzionalità dei trattamenti di dati personali, inevitabilmente destinati a venire all'evidenza nel quotidiano dispiegamento dei compiti di pronto intervento coordinati dalle centrali operative.

5. UTILIZZO IN COMUNE DEI SISTEMI DI SICUREZZA TECNOLOGICA FINALIZZATI AL CONTROLLO DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO

Come si è anticipato, un altro fronte sul quale dovranno svilupparsi le politiche per la sicurezza integrata riguarda l'utilizzo in comune dei sistemi che garantiscono il controllo tecnologico del territorio.

In questi anni si è assistito ad importanti investimenti sul versante degli apparati di videosorveglianza sia da parte degli Enti locali che da parte del “sistema di pubblica sicurezza” dello Stato. Ciò ha dato luogo a “circuiti” non sempre in grado di dialogare “tra loro”.

Il perseguimento dell'obiettivo di un utilizzo in comune degli apparati tecnologici in questione, indicato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. n. 14/2017, richiede come *prius* logico la realizzazione di una *reductio ad unitatem* ed omogeneizzazione dei vari sistemi.

In questo senso la disposizione avvalora gli sforzi intrapresi con la Direttiva del Ministro dell'Interno del 2 marzo 2012, ribadita dalla successiva direttiva del 30 aprile 2015, con la quale è stata varata la “piattaforma della videosorveglianza integrata”, con l'obiettivo di arrivare ad una standardizzazione dei progetti di videosorveglianza attivati nelle aree urbane.

Proseguendo su questa falsariga, i Prefetti imprimeranno ulteriore impulso al costante monitoraggio dei sistemi già installati o di prossima installazione da parte dei Comuni, avvalendosi del supporto del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per la valutazione dei progetti. Conformemente alle previsioni recate dall'art. 20 della legge n. 121/1981, sarà fondamentale che alle sedute del predetto Comitato partecipino i Sindaci dei Comuni interessati che potranno fornire i migliori contributi per la realizzazione delle finalità perseguite dagli stessi progetti anche ai fini della coerenza tecnica con i parametri di interoperabilità definiti con l'apposito allegato alla predetta direttiva del 2 marzo 2012.

Il monitoraggio dovrà altresì puntare alla completa “mappatura” dei sistemi esistenti, al fine di realizzare una razionale copertura del territorio, in grado di assicurare il videocontrollo dei luoghi “a rischio” anche sul piano dei fenomeni di degrado urbano o di criminalità diffusa. Sempre in una logica di continuità con le iniziative intraprese, è fondamentale che siano adottati *standard* ed apparati in grado di realizzare un diretto collegamento con le Sale operative delle Forze di polizia.

Declinazioni più di dettaglio relativamente ai criteri per la dislocazione e l'impiego degli apparati di videosorveglianza sul territorio dei Comuni e sui progetti di partenariato che potranno essere sviluppati con altri soggetti anche privati saranno definite attraverso le “Linee guida” per la sicurezza urbana di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. n. 14/2017.

Il passaggio a sistemi improntati a *standard* tecnici comuni crea le indispensabili condizioni di interoperabilità che sono il presupposto ineludibile per l'utilizzo in comune degli apparati.

In questo senso, gli Enti locali potranno accedere alle risorse stanziare, per il triennio 2017 - 2019, sul fondo speciale previsto dall'art. 5, comma 2-ter, del D.L. n. 14/2017, per la cui attivazione il Ministero dell'Interno accelererà le procedure per l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi.

A tali misure potranno aggiungersi anche gli interventi delle Regioni, nell'ambito delle iniziative che esse avvieranno, sulla base del ricordato art. 3, comma 2, del decreto-legge.

Il quadro di dettaglio delle modalità di utilizzo in comune dei sistemi, che potrà essere definito anche in sede di accordo, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e dalle linee-guida dell'Autorità Garante.

In questo senso, occorre tenere presente che i sistemi di videosorveglianza attivati dalle Forze di polizia rispondono alle finalità di prevenzione generale dei reati e di salvaguardia della sicurezza pubblica. Essi, pertanto, sono utilizzabili per finalità di contrasto a fenomeni delittuosi o di prevenzione delle possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica di esclusiva competenza statale che esorbitano l'ambito della sicurezza urbana, come definita dall'art. 4 del D.L. n. 14 del 2017.

Tenuto conto di ciò, l'utilizzazione in comune dei sistemi dovrà avvenire in ossequio al principio del "rispetto delle rispettive competenze", in più momenti ribadito dal decreto-legge, e a quelli di "pertinenza e non eccedenza" dei trattamenti dei dati personali rispetto ai compiti istituzionali assegnati, sanciti dal ricordato "Codice della *privacy*".

In sede di applicazione pratica l'utilizzazione in comune degli apparati di videosorveglianza e, quindi, delle immagini riprese avverrà in maniera selettiva, garantendo alla Polizia locale di disporre degli apparati delle Forze di polizia dislocati nelle aree urbane dove si presentano i fenomeni rilevanti per la sicurezza urbana o che comunque appaiono di interesse per l'assolvimento degli specifici compiti istituzionali demandate alle stesse Polizie locali.

Con la stessa logica, saranno individuati gli apparati di videosorveglianza attivati dagli Enti locali, rilevanti per le attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica riservate alle Forze di polizia.

La Direzione Centrale della Polizia Criminale costituirà il punto di riferimento per l'emanazione degli atti di indirizzo volti a favorire l'utilizzo comune tra Forze di polizia e Polizia locale dei sistemi tecnologicamente avanzati di controllo del territorio, nel rispetto delle specifiche competenze.

6. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INTEGRATO

L'integrazione delle politiche pubbliche destinate a "costruire" un efficace sistema di sicurezza integrata non può prescindere dalla creazione di un bagaglio culturale professionale condiviso dal personale delle Forze di polizia e delle Polizie locali nei settori dove essi sono chiamati ad operare congiuntamente.

Proprio la realizzazione di un bagaglio di conoscenze comuni rappresenta lo strumento capace di porre i presupposti per fluidificare le sinergie nel momento dell'impiego operativo, garantendo margini di maggiore efficacia risolutiva degli interventi da dispiegare.

In questo senso, l'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 14/2017 prevede l'attivazione di sedi di aggiornamento professionale che, nella logica ispiratrice del provvedimento e in un'ottica di massima valorizzazione dell'apporto delle Polizie locali sul tema della sicurezza integrata e di quella urbana, dovranno concentrarsi su materie ed argomenti di

interesse comune.

In questo senso, appare possibile ipotizzare lo sviluppo sia su materie dove la compartecipazione ai servizi di prevenzione e controllo costituisce un'acquisizione consolidata - come nel caso della disciplina della circolazione stradale - sia su argomenti più nuovi, suggeriti dall'evoluzione del quadro normativa o giurisprudenziale ovvero dall'esperienza operativa.

Vale la pena ricordare, a tal riguardo, le iniziative avviate congiuntamente tra le Forze di Polizia e le Polizie Locali. Tra queste, si segnala l'esperienza promossa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per la Pubblica Sicurezza denominata Sistema di Formazione on line per le Forze dell'ordine - SISFOR.

Un ruolo fondamentale per l'individuazione del "fabbisogno formativo" è assicurato dalle Regioni alle quali, a mente dell'art. 6, comma 1, n. 2, della legge n. 65/1986 compete promuovere le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Polizie locali.

Le Regioni - secondo percorsi individuati nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa - saranno dunque il principale interlocutore per avviare le procedure dirette a concordare l'avvio dei progetti di aggiornamento professionale, interfacciandosi con gli enti locali di volta in volta interessati e l'Amministrazione della pubblica sicurezza e più specificamente con l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia.

Quest'ultimo assolverà un'analoga funzione di raccordo, procedendo a vagliare, d'intesa con le competenti Strutture delle Forze di polizia, sia le proposte pervenute, sia le esigenze di formazione congiunta, sia il livello di fattibilità delle iniziative, alla luce anche delle altre priorità emergenti. Sulla base di queste interlocuzioni, potranno essere concordate apposite intese formali che dovranno prevedere anche la ripartizione dei relativi oneri finanziari tra i diversi "attori istituzionali", secondo criteri proporzionati al numero di partecipanti da essi espressi.

Le intese definiranno altresì le soluzioni logistiche per lo svolgimento dei corsi, prevedendo che esse si concentrino in sede unica, onde evitare dispersioni di risorse.

Sulla base di queste indicazioni di ordine generale, gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, potranno definire più nel dettaglio le iniziative volte ad incentivare la formazione del personale delle Polizie locali.

In questo senso, oltre all'aggiornamento professionale congiunto con il personale delle Forze di polizia, tali accordi potranno riguardare anche programmi in cui la formazione specificamente dedicata agli operatori di Polizia locale viene ad integrarsi con quella di altre professionalità, specializzate nei settori di prevenzione dei fenomeni di devianza sociale o nel campo della mediazione inter-culturale. In tali sedi, si dovrà aver cura di tenere distinto l'aggiornamento diretto al personale addetto al servizio di Polizia Municipale da quello rivolto ai Dirigenti di servizio.

7. INCLUSIONE SOCIALE

Coerentemente con le indicazioni stabilite dall'art. 2, comma *l-bis*, del D.L. n. 14/2017, gli accordi tra Stato, Regioni, Province Autonome ed Enti locali potranno anche contemplare iniziative preordinate ad attivare progetti di inclusione sociale, con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita e alla riqualificazione socio-culturale delle aree e dei "distretti" interessati, concentrando naturalmente l'attenzione su quelle più "in sofferenza".

In questo senso, i programmi di azione potranno valorizzare il patrimonio delle banche dati territoriali e la possibilità per le Amministrazioni interessate di sviluppare agevolate sinergie tra le competenze sanitarie, urbanistiche e del *welfare*.

Tra gli ambiti delle iniziative possibili, la pianificazione urbanistica potrà valorizzare i criteri di sicurezza urbana, così come definiti dal Rapporto Tecnico TC 14383-2 “Prevenzione della criminalità attraverso la progettazione urbana”, approvato dal Comitato Europeo di Standardizzazione relativo ai principi e linee guida operative di prevenzione della criminalità e del disordine attraverso la progettazione degli edifici e la progettazione urbana. Le misure urbanistiche potranno inoltre promuovere l’uso sociale del territorio e migliorarne la fruibilità da parte della comunità, favorendo l’animazione degli spazi pubblici a fini di prevenzione. Lo spazio pubblico, attraverso il suo funzionamento, la sua gestione quotidiana e la sua positiva vitalità potrà essere, in quanto tale, strumento di mediazione e vettore efficace di vita sociale, destinato a facilitare il vivere collettivo.

La copertura del territorio da parte di operatori incaricati dell’animazione, sensibilizzazione, mediazione e inclusione sociale potrà inoltre garantire il contenimento delle tensioni, del sentimento di insicurezza, dei rischi, e migliorare la coesione sociale nonché la fruibilità ed il civile utilizzo dell’insediamento urbano.

Potranno essere favoriti programmi di mediazione e di risoluzione amichevole dei conflitti per creare e ripristinare i rapporti sociali, ove deteriorati e prevenire forme di violenza. Le azioni di prevenzione saranno finalizzate ad incoraggiare nelle città la partecipazione attiva dei cittadini all’attuazione di azioni concrete nell’ambito delle politiche sociali, giovanili, culturali, urbanistiche, e alla loro valutazione sistematica.

In particolare potranno essere promosse le misure di sviluppo della comunità, che comprendono interventi indirizzati alla ricostituzione della dimensione comunitaria e al miglioramento complessivo delle condizioni sociali, abitative e dei servizi.

Le misure di prevenzione sociale andranno favorite in ambito educativo al fine di attribuire un ruolo pro-attivo delle scuole nel promuovere una cultura della prevenzione basata, fin dalla più tenera età, sull’educazione alla cittadinanza e alla legalità, sullo sviluppo della mediazione tra pari, su programmi che affrontino le questioni di genere e, per quanto riguarda il personale, sullo sviluppo di competenze per la gestione dei conflitti quotidiani, così come delle situazioni di crisi. Unitamente potranno essere promossi percorsi di valorizzazione delle misure riparatorie, in quanto parte integrante del processo educativo all’interno degli stessi istituti scolastici, nonché sulla questione fondamentale dell’accompagnamento delle vittime e della riparazione dei danni causati.

L’obiettivo della prevenzione, in ambito precoce, potrà inoltre intervenire con misure di contenimento dei rischi durante i diversi stadi di sviluppo delle persone “a rischio”, con varie strategie, in contesti differenti, ma principalmente nella scuola, nella famiglia, nella comunità. È in questo quadro che potranno in particolare essere sviluppate pratiche di intervento quali assistenza e *counselling* per migliorare le capacità genitoriali delle famiglie e interventi nelle scuole sui minori a rischio.

In tale quadro di interventi, andrà promosso un approccio di genere in tutte le politiche di sicurezza, ponendo l’accento sul fatto che non devono essere considerate come politiche specifiche e separate dalle azioni di prevenzione sociale poste in essere a livello locale.